INFORMAZIONI

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1967

relativa alla fissazione delle medie aritmetiche dei prelievi agricoli nei confronti dei paesi terzi, da servire di base per il calcolo del prelievo compensativo istituito in virtù dell'articolo 10 del Trattato

(67/659/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

Vista la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea del 14 ottobre 1963 (1) — modificata con decisione del 23 marzo 1967 (2) — relativa alla circolazione delle merci ottenute in uno Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti che, nello Stato membro di fabbricazione, non sono stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse,

Considerando che, fintantoché per alcuni prodotti soggetti al regime dei prelievi agricoli i prezzi non saranno stati unificati nella Comunità, per cui i prelievi agricoli loro applicabili continueranno a differire a seconda degli Stati membri, occorrerà fissare per detti prodotti, per ogni trimestre dell'anno civile, le medie aritmetiche dei prelievi agricoli che servono di base per il calcolo del prelievo compensativo menzionato all'articolo 9, paragrafo 1, della succitata decisione del 14 ottobre 1963 ;

Considerando che, ai fini della fissazione delle medie aritmetiche per ogni nuovo trimestre, i dati disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione del 14 ottobre 1963 sono quelli del penultimo trimestre (denominato in appresso periodo di riferimento) ; che la media aritmetica deve essere calcolata sulla base dei prelievi agricoli che i sei Stati membri hanno applicato nei confronti dei paesi terzi durante l'intero periodo di riferimento, tenendo conto del numero di giorni nel corso dei quali un prelievo è rimasto invariato ;

Considerando che, allo stadio attuale dell'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati nel quadro della politica agricola, occorre fissare le medie aritmetiche dei prelievi agricoli sia nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sia in quello dello zucchero ;

Considerando che, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, i prelievi applicabili ai prodotti pilota rappresentano la base per la fissazione dei prelievi agricoli riguardanti i prodotti assimilati, secondo metodi stabiliti dai regolamenti del Consiglio e della Commissione ;

Considerando pertanto che la presente decisione può limitarsi a fissare le medie aritmetiche dei pre-

(1) GU n. 172 del 28. 11. 1963, pag. 2782/63.
(2) GU n. 70 del 13. 4. 1967, pag. 1294/67.

lievi applicabili ai prodotti pilota ed a determinare il metodo da applicarsi nel calcolo di dette medie per i prodotti assimilati ;

Considerando che, per raggiungere l'obiettivo che ci si è prefissi col sistema del prelievo compensativo istituito dalla decisione del 14 ottobre 1963, è sufficiente fissare una media aritmetica unica relativa a tutti i prodotti della voce tariffaria 04.04, media che sarà calcolata sulla base dei prelievi applicabili ai prodotti del gruppo n. 9, conformemente all'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio del 30 luglio 1964 (1), relativo alla costituzione di gruppi di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e modificato da ultimo con regolamento n. 358/67/CEE del 28 luglio 1967 (2) ; che infatti i prodotti appartenenti a tale gruppo costituiscono la parte più importante dei formaggi la cui utilizzazione può avvenire nelle condizioni descritte all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma del Trattato ;

Considerando che, poiché le prime misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero sono entrate in vigore il 1° luglio 1967, le medie aritmetiche non possono essere fissate in base ai dati del periodo di riferimento ;

Considerando che i prelievi applicabili allo zucchero greggio e allo zucchero bianco sono determinati, per ogni partita di merce, in base al prezzo d'offerta e al prezzo d'entrata dello Stato membro importatore ; che, in mancanza d'importazioni dopo il 1° luglio 1967, è opportuno fissare le medie aritmetiche tenendo conto delle quotazioni medie del mercato mondiale e dei prezzi d'entrata medi fissati dagli Stati membri ;

Considerando che, per quanto riguarda le barbabietole e i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 44/67/CEE del Consiglio del 21 febbraio 1967, relativo al alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967-1968 (3), i prelievi agricoli si ottengono applicando un coefficiente al prezzo d'entrata fissato per lo zucchero bianco e diminuito di un importo uguale o vicino al prezzo del mercato mondiale ; che pertanto nessun imperativo economico si oppone a che le medie aritmetiche per tali prodotti siano calcolate in base alla media fissata per lo zucchero bianco, moltiplicandola per i coefficienti precisati rispettivamente all'articolo 9, paragrafo 1, ed all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento succitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le medie aritmetiche dei prelievi agricoli che servono di base per il calcolo del prelievo compensativo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione del 14 ottobre 1963 sono fissate negli allegati della presente decisione per la durata indicatavi.

Articolo 2

Le medie aritmetiche applicabili ai prodotti assimilati, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE (4), e quelle applicabili ai prodotti citati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), di detto regolamento sono ottenute in base alle medie fissate per i prodotti pilota di cui all'allegato A della presente decisione e calcolate secondo i metodi previsti per la determinazione dei prelievi agricoli applicabili agli stessi prodotti, fermo restando che nel calcolo delle medie aritmetiche relative ai prodotti assimilati appartenenti al gruppo di prodotti n. 2, di cui all'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio, viene tenuto conto dell'importo per 1 % di grassi indicato nel suddetto allegato A.

Articolo 3

1. La media aritmetica applicabile alle barbabietole si ottiene in base alla media fissata per lo zucchero bianco, moltiplicandola per il coefficiente 1,3 ; il risultato cosí ottenuto costituisce la media riferentesi a 1.000 kg di barbabietole.

2. Le medie aritmetiche applicabili ai prodotti menzionati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 44/67/CEE si ottengono in base alla media fissata per lo zucchero bianco, moltiplicandola per il coefficiente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento.

(1) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.
(2) GU n. 173 del 29. 7. 1967, pag. 6.
(3) GU n. 40 del 3. 3. 1967, pag. 597/67.
(4) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

Articolo 4

La decisione della Commissione della Comunità Economica Europea del 21 dicembre 1964, relativa alla fissazione delle medie aritmetiche dei prelievi agricoli nei confronti dei paesi terzi da servire di base per il calcolo del prelievo compensativo istituito a norma dell'articolo 10 del Trattato (1), è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

ALLEGATO A

Medie aritmetiche relative ai prodotti soggetti al regime dei prelievi agricoli in virtù del regolamento n. 13/64/CEE (2) per il periodo dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1967

N. della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Medie aritmetiche dei prelievi agricoli in u.c./100 kg peso netto
ex 04.02	Siero di latte in polvere, ottenuto con il metodo Spray, avente tenore in peso d'acqua inferiore od uguale al 5 % ed avente tenore in peso di materie grasse inferiore od uguale al 3 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio, di 25 kg o più	5,00
ex 04.02	Latte in polvere, senza aggiunta di zuccheri, ottenuto con il metodo Spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % ed avente tenore in peso d'acqua inferiore od uguale al 5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio, di 25 kg o più	39,59
ex 04.02	Latte in polvere, senza aggiunta di zuccheri, ottenuto con il metodo Spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore od uguale all'1,5 % ed avente tenore in peso d'acqua inferiore od uguale al 5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio, di 25 kg o più	
	— destinato all'alimentazione del bestiame	6,81
	— altro	11,69
ex 04.02	Latte concentrato (altro che in polvere) senza aggiunta di zuccheri (latte evaporato) avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 25 %, in casse o cartoni di 96 scatole di un contenuto di 170 g	17,04
ex 04.02	Latte concentrato (altro che in polvere), con aggiunta di zuccheri, avente tenore in peso di materie grasse del 9 % ed avente tenore in peso di sostanza secca lattica uguale o superiore al 28 %, in casse o cartoni di 48 scatole di un contenuto di 400 g	33,39
ex 17.02 A	Lattosio raffinato, avente tenore in peso di zucchero lattico del 98,5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio	14,33
04.03	Burro	
	— il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale al 5,5 %	131,68
	— altro	131,68
04.04	Formaggi e latticini	47,40

Media degli importi per 1 % di materie grasse da prendere in considerazione per il calcolo delle medie aritmetiche applicabili ai prodotti assimilati rientranti nel gruppo di prodotti n. 2 ai sensi dell'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio : 0,94 u.c.

(1) GU n. 7 del 22. 1. 1965, pag. 57/65.
(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

ALLEGATO B

Medie aritmetiche relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 a), del regolamento n. 44/67/CEE (1) per il periodo dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1967

N. della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Medie aritmetiche dei prelievi agricoli in u.c./100 kg peso netto
ex 17.01	Zucchero greggio	14,96
ex 17.01	Zucchero bianco	17,38

(1) GU n. 40 del 3. 3. 1967, pag. 597/67.